



# COMUNE DI TOCCO CAUDIO

Provincia di Benevento

Piazza Municipio – 82030 Tocco Caudio (BN)

Tel. 0824/888235 – Fax 0824/888454

**ORDINANZA N.09/2023**

## **ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE N. 09 DEL 13 GIUGNO 2023**

**Oggetto: Ordinanza Sindacale urgente dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi  
Campagna Antincendio Boschivo (A.I.B.) dal 15 giugno al 20 settembre 2023**

### **IL SINDACO**

**VISTO** che il Ministero dell'Interno – Ufficio di Gabinetto del Sig. Ministro – con circolare n. 42064 del 22 Maggio 2023, ha reso noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del Decreto Legge 31 Maggio 2005, n. 90, con direttiva del 12 Maggio 2023, a firma del Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), serie generale n.117 del 22/05/2023, ha determinato che le attività antincendio boschivo (A.I.B.) nel periodo estivo di quest'anno avranno inizio il 15 Giugno e termineranno il 30 Settembre 2023;

**VISTA** la nota della Prefettura di Benevento – Ufficio di gabinetto – Staff Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico con nota Prot. n. 00444108 del 30/05/2023, acquisita al protocollo di questo Comune in data 31/05/2023 al n. 2323/2023, inerente la Campagna Antincendio Boschivo (A.I.B.) 2023 – Indirizzi Operativi del Presidente del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 258 del 12/06/2023 – Direzione Generale 18 inerente la dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nella Regione Campania per l'anno 2023;

**CONSIDERATO** che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenza, incombe con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti d'ogni genere;

**RAVVISATA** la necessità di adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000;

**VISTA** la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38;

**VISTA** la Legge Regionale del 12 dicembre 2019 n. 53;

**VISTA** la Legge 353 del 21/11/2000;

**VISTA** la Legge 689 del 24/11/1981;

**VISTO** il D. Lgs. 01 del 02/01/2018;

**IN ESECUZIONE** di quanto riportato all'art. 8 del D.P.G.R. n. 213 del 27/04/2020;

**CON I POTERI** previsti dal D. Lgs. 267/2000;

### **RENDE PUBBLICO**

il Decreto Dirigenziale n.258 del 12/06/2023 della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale 18, avente ad oggetto – “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi

boschivi - Anno 2023”, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

## **ORDINA**

1) Il rispetto di tutte le norme riportate nella L.R. n. 38 del 12/12/2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” e nel D.D. della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale 18 - n. 258 del 12.06.2023 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2023, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”;

2) Di confermare il periodo dal **15 Giugno al 20 Settembre 2023** lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, coltivate, incolte e a pascolo del territorio comunale;

In particolare, l’art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 che dispone:

“1. È vietato a chiunque di accendere fuochi all’aperto, nei boschi e a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi. Nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente.

2. È vietato a chiunque di accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti.

3. Nel periodo dal 15 giugno al 20 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli.

4. Nel periodo di cui ai commi 1 e 3, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività: far brillare mine; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d’incendio.

5. L’accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo.

6. Le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro i quali soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati ad utilizzare le aree pic-nic all’uopo attrezzate.

7. L’abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall’articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania), è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno su cui si effettua l’abbruciamento, sia preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata (precisa o fascia protettiva) della larghezza minima di metri cinque. In ogni caso, non si deve procedere all’abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura.

8. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento ed abbruciamento.

L’abbruciamento è consentito al di fuori del periodo di massima pericolosità come definito dal Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente e dovrà essere effettuato dall’alba alle ore 9 ed in assenza di vento. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell’ambito del castagneto.

9. L’abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed ai Carabinieri Forestale.

10. È consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa intesa con tutte le autorità coordinate nell'intervento.

11. Il fuoco prescritto, da attuarsi in ottemperanza alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 20 (Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto), è utilizzato nei seguenti ambiti:

- a) prevenzione incendi, al fine della riduzione periodica del carico e della continuità orizzontale e verticale dei combustibili e per la gestione di viali spezza - fuoco in aree ad elevato rischio incendi, anche in contesto urbano forestale;
- b) gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, della tutela di specie vegetali e faunistiche per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
- c) attività agro-silvo-pastorali finalizzate alla gestione delle risorse pastorali, al miglioramento della qualità dei foraggi, alla gestione dei castagneti, degli uliveti e delle altre specie arboree, all'abbattimento di cariche patogene, alla rinnovazione naturale di popolamenti forestali, alla preparazione del terreno per la semina o l'impianto, al controllo della vegetazione invasiva;
- d) ricerca scientifica, per la valutazione degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche, per l'ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e fitocenosi e per l'applicazione di sistemi esperti per la progettazione e la gestione del fuoco prescritto;
- e) formazione del personale addetto alle attività antincendio;
- f) sviluppo di programmi di comunicazione alla cittadinanza sui temi della prevenzione degli incendi e dell'autoprotezione.

12. Sono considerati interventi colturali di prevenzione degli incendi, quelli progettati, approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere, le sotto piantagioni, i rinfoltimenti ed i nuovi rimboschimenti, con l'impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono inoltre considerati strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli ed i diradamenti, il taglio fitosanitario, le spalcatore dei rami morti ed il taglio della vegetazione arbustiva, qualora efficace ad interrompere la continuità verticale del combustibile.

12.bis Sono considerati interventi di prevenzione e lotta degli incendi quelli finalizzati alla realizzazione di fasce tagliafuoco.

13. Nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali alla viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 metri, oltre al controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva, anche mediante il pascolo, sono consentiti diradamenti di intensità tale da creare un'interruzione permanente nella copertura delle chiome

I resti vegetali derivanti dalla ripulitura delle aree private, saranno ritirati dagli operatori ecologici secondo le modalità previste;

## **ORDINA**

Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze

è sempre espressamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – silvo - pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;

## **AVVISA**

che ai trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000, dall'art. 178 bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l'applicazione delle pene previste dagli artt. 423 e ss. del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.

## **AVVERTE**

- Avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, previa notifica a questa amministrazione comunale entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199).

## **DISPONE ALTRESI'**

- **Che** la presente Ordinanza, venga trasmessa per quanto di loro competenza ai Responsabili dei Servizi ed alla Polizia Municipale;
- **Per** opportuna conoscenza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento; alla Questura di Benevento; Al Comando Stazione dei Carabinieri di Cautano (BN); Al Comando Stazione dei Carabinieri – Forestale di Vitulano (BN); Al Comando dei Vigili del Fuoco di Benevento;
- **Venga** pubblicata all'Albo Pretorio On – Line sul sito Internet del Comune di Tocco Caudio (BN);
- **E'** fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza e tutte le precedenti.

*Dalla Residenza Municipale li 13 Giugno 2023*

**IL SINDACO**

F.to Ing. Gennaro CAPORASO